

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 ottobre 2018, n. 134
Presidente Logrieco – Segretario Broccardo****Fatto**

Con esposto presentato al COA di Messina i Sigg.ri [esponente1] e [esponente2] lamentavano che l'avv. [ricorrente] non li avesse adeguatamente tutelati in un procedimento di sfratto per morosità, nel corso del quale, anziché opporsi assumendo - come gli stessi sostenevano- la non debenza dei canoni non pagati, aveva chiesto il termine di grazia per la sanatoria della morosità; successivamente, visto che il Tribunale aveva disatteso le istanze degli esponenti, proprio sul presupposto della richiesta del termine di grazia, l'avv. [ricorrente] aveva proposto appello, poi portato a termine da altro difensore, ed ancora una volta il sig. [esponente1] era rimasto soccombente, con la conferma della decisione assunta in primo grado. Lamentavano che, interpellato il difensore, che aveva chiesto il pagamento delle sue spettanze, costui aveva proposto loro di impugnare in cassazione la sentenza, pur in presenza di termini ampiamente scaduti. A supporto delle loro istanze gli esponenti producevano documenti e registrazioni effettuate nel corso dei colloqui con l'avv. [ricorrente].

Notiziato dell'esposto l'avv. [ricorrente] si difendeva sostenendo di avere correttamente operato, tenuto conto che i clienti non gli avevano fatto tenere la documentazione promessa.

Successivamente gli esponenti chiedevano fosse espletato il tentativo di conciliazione ed in quella sede l'avv. [ricorrente], pur contestando ogni responsabilità, si era impegnato ad informare di quanto accaduto la propria compagnia di assicurazione. Ma dopo qualche tempo gli esponenti informavano il COA che l'avv. [ricorrente] non aveva ottemperato a quanto promesso, e riferivano, producendo ulteriori registrazioni, che l'avv. [ricorrente] avrebbe invece loro suggerito di proporre querela nei confronti della locatrice, che in sede di interrogatorio aveva dichiarato il falso. Il COA, ritenuto che dalla documentazione emergessero elementi che potevano configurare ipotesi di illecito disciplinare e che il comportamento omissivo tenuto dall'avv. [ricorrente] pur avendo assunto precisi impegni in sede di tentativo di conciliazione, configurasse una ulteriore ipotesi di illecito, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare formulando il seguente capo di incolpazione: "per non aver ispirato la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro; per non aver svolto la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, per essersi reso responsabile del mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti ai mandati ricevuti dai sig. ri [esponente1] e [esponente2], per non aver tempestivamente e chiaramente informato i propri clienti delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, della controversia e delle attività da espletare, ed anzi fornito false informazioni e, infine, per avere violato il dovere di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, così rendendosi colpevole di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, in violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 24, 35, 38 e 40 del codice deontologico forense. Fatti accertati in Messina in epoca antecedente, prossima e successiva al 21.3.2012" In sede dibattimentale il difensore dell'incolpato formulava eccezione di prescrizione e richiesta di sospensione per la pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto di addebito.

All'esito del dibattimento, il COA di Messina, ritenuta l'infondatezza della eccezione di prescrizione, per costituire i fatti denunciati un illecito di tipo permanente; l'infondatezza della richiesta di sospensione del procedimento, non risultando pendente alcun procedimento in sede penale; e infine l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate dagli esponenti, per essere le stesse state disconosciute, ex art. 2712 c.p.c., riconosceva la responsabilità deontologica per la parte del capo di incolpazione relativa alla la violazione dell'obbligo di informazione sulle caratteristiche e sull'importanza dell'incarico della

controversia e delle attività da espletare, e per aver fornito false informazioni. Riteneva inoltre sussistere la violazione dell'obbligo di collaborazione con il COA, per non aver il [ricorrente] ottemperato all'obbligo, volontariamente assunto in sede di tentativo di conciliazione, di attivare la propria assicurazione per fare fronte al pregiudizio subito dagli esponenti; così omettendo di dar seguito alla composizione bonaria della vicenda di cui al procedimento disciplinare, con ritenuti intenti dilatori. Mandava assolto l'incolpato per gli ulteriori addebiti.

Con ricorso tempestivo, ma ai limiti della ammissibilità, l'avv. [ricorrente] si duole per la decisione e ne chiede la riforma articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo afferma che il COA avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dal momento che i fatti riferiti dal sig. [esponente2] riguardavano il primo grado, conclusosi nel 2006 e non l'appello; con il secondo motivo afferma di non essere stato in grado di adempiere alle obbligazioni assunte in sede di tentativo di conciliazione, per essere la sua assicurazione scaduta; riconosceva, quale suo unico errore la circostanza di non avere comunicato il fatto; con il terzo motivo, lamenta infine l'insussistenza della violazione addebitatagli, avendo egli reagito ad un tentativo di estorsione posto in essere dagli esponenti, che non volevano pagargli il dovuto.

Diritto

Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento. Infondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti intervenuti nel 2006, data in cui si è concluso il giudizio di primo grado.

L'assunto non è condivisibile: come infatti correttamente affermato dal COA di Messina, le condotte contestate all'avv. [ricorrente] hanno carattere permanente, i cui effetti si protraggono quindi nel tempo, e permangono sino alla cessazione della condotta stessa: nel caso che ci occupa, la condotta (omissiva) dell'avv. [ricorrente] è rimasta anche nel giudizio di appello, da lui intentato (e terminato nel 2011), e si è protratta anche successivamente, allorché ebbe a proporre ulteriori azioni prive del dovuto fondamento (il ricorso per cassazione a termini di impugnazione già scaduti, o la proposizione della querela nei confronti della proprietaria di immobile, che avrebbe dichiarato il falso). Nessun termine prescrizione era pertanto maturato al momento dell'apertura del procedimento disciplinare (2013).

L'eccezione va pertanto disattesa. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la sussistenza dell'illecito individuato nella violazione del dovere di collaborazione con il COA: il mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di conciliazione sarebbe dovuto infatti all'impossibilità di attivare la propria assicurazione per i rischi professionali, medio tempore scaduta: il suo unico errore sarebbe quindi solo quello di non avere comunicato tempestivamente la circostanza al COA.

Neppure questo assunto risulta fondato: l'aver infatti sottaciuto al COA la circostanza sino al momento in cui sono insorti gli esponenti, per lamentare il mancato rispetto degli accordi raggiunti, ha comportato, quantomeno, la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il COA, sotteso all'art. 24 del codice deontologico previgente, applicabile *ratione temporis*, ora sostituito dall'art. 70, che, salvo per quanto attiene al terzo comma, (non applicabile al caso che ci occupa) è espressione del medesimo principio.

Ne consegue che correttamente il COA di Messina ha ravvisato nel comportamento dell'Avv. [ricorrente] un atteggiamento meramente dilatorio, e in violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l'ordine di appartenenza. Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'insussistenza della responsabilità disciplinare, essendo il suo comportamento stato dettato dalla necessità di sottrarsi ai tentativi di estorsione degli esponenti.

Il motivo è inammissibile, in quanto privo di una qualsiasi specificità che consenta l'individuazione delle statuizioni concretamente impugnate, l'esposizione b) l'esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice (CNF 14/2018). Invero, la succinta narrativa del ricorso sul punto non consente, a fronte della molteplicità di addebiti, di comprendere quale sia il comportamento che il ricorrente ritenga scriminato.

Il ricorso è pertanto infondato, e deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n.37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.